



Rif. Prat.60099/2017

Mantova, 4 dicembre 2017
PS50/252/2017

OGGETTO: stagione calcistica 2017-2018- Divieto di vendita e di somministrazione in qualsiasi forma di bevande in lattine e contenitori di vetro e/o plastica (chiusa con il tappo) e di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, sia all'interno che all'esterno dello stadio comunale "Danilo Martelli", nel raggio di 250 metri.

IL SINDACO

PREMESSO che nel corso della stagione calcistica 2017-2018, presso lo Stadio Martelli di Mantova, si disputeranno le partite di calcio del campionato di serie D;

VISTA la comunicazione del Questore Prot. 001463 del 09/11/2017, acquisita al protocollo di questo Ente con PG. n. 60099/2017, con la quale, in relazione agli incontri di calcio del campionato di serie D, stagione 2017-2018, disputati dalla società sportiva "Mantova 1911" presso lo stadio comunale D.Martelli, si comunica quanto segue:

a) non sussistono i presupposti per derogare alla normativa ed ai regolamenti di settore relativi alla vendita/somministrazione di bevande alcoliche

b) resta ferma la necessità del divieto di vendita e somministrazione, anche in forma itinerante, di qualsiasi tipo di bevanda, in bottiglia o lattina, all'interno e nell'area circostante lo stadio D.Martelli;

RITENUTO, pertanto, che non sussistano più i presupposti delle precedenti ordinanze sindacali PG. 15075/00 del 16 ottobre 2000 "Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche presso lo Stadio D. Martelli e zone limitrofe durante i giorni di svolgimento delle partite di calcio e di altre manifestazioni sportive e musicali"; PG 22511/01 del 12 settembre 2001 "Integrazione Ordinanza P.G. 15075/00 avente ad oggetto "Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche presso lo Stadio D.Martelli e zone limitrofe durante i giorni di svolgimento delle partite di calcio e di altre manifestazioni sportive e musicali";

VALUTATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne un'incontrollata diffusione, compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo conseguentemente diventare strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle partite di calcio nella stagione 2017-2018, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica



IL SINDACO

causate dal consumo di bevande superalcoliche nella zona dello Stadio Martelli, che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

VISTO il disposto dell'art.70 della Legge regionale della Lombardia 6 febbraio 2010 n° 6 secondo il quale il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto di somministrazione anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi e nel corso di manifestazioni sportive;

RICHIAMATA la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

RITENUTO necessario, per i suesposti motivi, revocare le precedenti ordinanze sindacali PG. 15075/00 del 16 ottobre 2000 "Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche presso lo Stadio D. Martelli e zone limitrofe durante i giorni di svolgimento delle partite di calcio e di altre manifestazioni sportive e musicali"; PG 22511/01 del 12 settembre 2001 "Integrazione Ordinanza P.G. 15075/00 avente ad oggetto "Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche presso lo Stadio D.Martelli e zone limitrofe durante i giorni di svolgimento delle partite di calcio e di altre manifestazioni sportive e musicali" e stabilire il divieto di vendita e di somministrazione in qualsiasi forma di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, nonché il divieto di vendita ed asporto di bevande in bottiglie di vetro o in lattine nei confronti dell'esercizio pubblico ubicato all'interno dello stadio Martelli e degli operatori commerciali autorizzati al commercio ed alla somministrazione su aree pubbliche che esercitano l'attività nel raggio di 250 metri dallo stadio;

DATO ATTO che è stata data comunicazione al Prefetto di Mantova.

VISTI:

- l'articoli 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n° 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 30 marzo 2001, n°125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";
- il Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";
- l'art. 70 della L.R. 6/2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";



COMUNE DI
MANTOVA

IL SINDACO

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, all'interno dello stadio Martelli ed all'esterno dello stesso, nel raggio di 250 metri, in occasione di tutte le partite di calcio della stagione 2017/2018:

-il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglia di vetro o di plastica (chiusa con il tappo) ed in lattina, a partire dalle quattro ore precedenti l'inizio delle partite e sino all'ora successiva alla conclusione delle stesse;

-il divieto, già previsto per legge, di vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, contenute in contenitori di qualunque specie o materiale, a partire dalle quattro ore precedenti l'inizio delle partite e sino all'ora successiva alla conclusione delle stesse;

-il divieto per chiunque di introdurre all'interno dello stadio bevande e contenitori soggetti ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

-ai gestori del pubblico esercizio operante all'interno dello stadio D.Martelli di esporre, in maniera ben visibile, tale ordinanza o i contenuti della medesima.

REVOCA

1) l'ordinanza PG. 15075/00 del 16 ottobre 2000 "Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche presso lo Stadio D. Martelli e zone limitrofe durante i giorni di svolgimento delle partite di calcio e di altre manifestazioni sportive e musicali";

2) l'ordinanza PG 22511/01 del 12 settembre 2001 "Integrazione Ordinanza P.G. 15075/00 avente ad oggetto "Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche presso lo Stadio D.Martelli e zone limitrofe durante i giorni di svolgimento delle partite di calcio e di altre manifestazioni sportive e musicali";

3) l'ordinanza dirigenziale PG 27631/06 n. 138 del 17 ottobre 2006 "Limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione delle partite di calcio disputate allo Stadio D. Martelli"

in quanto le disposizioni dei sopra citati provvedimenti sono state sostituite dalle disposizioni del presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente Ordinanza:
 - sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che copia della stessa venga notificata al gestore dell'esercizio pubblico ubicato all'interno dello stadio Martelli;
 - sia trasmessa:
 - al Prefetto



IL SINDACO

- al Questore
- al Comando della Polizia Locale
- al Comando provinciale dei Carabinieri
- al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune oppure ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;

Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova